Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Lunedì, 28 febbraio 1927 - ANNO V** — **Numero 48**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 462.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 183.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista editori giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 6 novembre 1926, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista editori giornali, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, a' sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento d'attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista editori giornali, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti di detta Associazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 207. — FERRETTI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista editori giornali.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, l'« Associazione nazionale fascista editori giornali ».

La sede amministrativa dell'Associazione è in Milano.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta, essa ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria editoriale giornalistica.

Art. 3.

L'Associazione è regolata oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Associazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici sindacali sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria rappresentata;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti dell'industria editoriale giornalistica in tutti i Consigli, Enti ed organi di cui tale rappresentanza sia di sua competenza;

f) di esercitare tutte le funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

I rapporti fra l'Associazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione, nonchè i rapporti fra le aziende associate e le Associazioni territoriali dipendenti della Confederazione stessa, saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 6.

L'Associazione è formata dalle aziende editrici di giornali quotidiani e periodici in Italia.

La iscrizione avviene su domanda delle aziende interessate.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Se l'azienda risulti diretta con criteri che non affidino della buona condotta morale e politica dei suoi amministratori e non possegga gli altri requisiti di legge, od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

L'adesione all'Associazione importa per le aziende aderenti un impegno triennale che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta e che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga dichiarazione di recesso.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le aziende interessate dagli impegni ed obblighi che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria,

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto all'azienda regolarmente associata e al corrente col versamento dei contributi.

Le aziende associate sono tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Associazione.

Le aziende associate sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Associazione e quelle impartite, attraverso la Associazione, dalla Confederazione.

Le aziende, infine, si obbligano di rispettare e far rispettare le convenzioni attualmente vigenti e quelle altre che l'Associazione stipulasse in seguito nell'interesse dell'industria giornalistica.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare l'Associazione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente all'Associazione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro. Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori, se non per il tramite della Associazione. Salvo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 pei soci contravventori, l'Associazione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni della Confederazione, l'Associazione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle aziende esercenti l'industria editoriale giornalistica.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro, la Associazione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Associazione la rappresentanza delle aziende esercenti l'industria editoriale giornalistica dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto della Confederazione, nonchè dalle disposizioni della Confederazione stessa.

Art. 11.

E' fatto obbligo alle aziende, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Associazione non più tardi del 31 marzo di ogni anno il numero dei loro dipendenti.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Associazione tutti quegli altri elementi che venissero da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione stessa tutte le deliberazioni, atti o documenti per cui sia richiesta, dalla legge oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione e l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 13.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle aziende associate nominati in ragione di un delegato per ciascuna azienda.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se il giornale rappresentato ha una tiratura non superiore alle 5000 copie giornaliere;

b) a due voti se il giornale rappresentato ha una tiratura giornaliera da 5001 a 10,000 copie;

c) a tre voti se il giornale ha una tiratura da 10,001 a 25,000 copie;

d) a quattro voti se il giornale ha una tiratura da 25,001 a 50,000 copie;

e) a cinque voti se il giornale ha una tiratura da 50,001 a 100,000 copie;

f) a sei voti se il giornale ha una tiratura da 100,001 a 150,000 copie;

g) a sette voti se il giornale ha una tiratura da 150,001 a 200,000 copie;

h) a otto voti se il giornale ha una tiratura superiore alle 200,000 copie.

Agli effetti della nomina dei delegati, la tiratura dei giornali non quotidiani sarà ridotta alla media giornaliera.

La determinazione del numero dei voti è fatta annualmente dal Consiglio direttivo in base alle denuncie di ciascuna azienda.

Art. 14.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza dell'Associazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia richiesto da un terzo dei consiglieri, o sia ritenuto opportuno dalla presidenza. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata telegraficamente e con preavviso di tre giorni.

L'assemblea nomina nel suo seno il Consiglio direttivo e il revisore dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Associazione deve seguire sia per il funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali poste all'ordine del giorno.

Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'assemblea sarà validamente convocata in prima seduta ove sia presente o rappresentato almeno un terzo dei voti degli associati.

Per il caso in cui nella prima convocazione non si raggiungesse il numero legale, il medesimo avviso potrà stabilire la seconda convocazione anche per lo stesso giorno, ed in tale caso l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberati quando alla assemblea siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti degli associati e ci sia il favore di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Ove nella prima assemblea non si raggiungessero tali maggioranze, potrà essere convocata pel giorno stesso una seconda assemblea la quale sarà valida se siano presenti o rappresentati almeno un quarto dei voti degli associati. Le deliberazioni però dovranno avere il favore di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Ove anche questa seconda convocazione non riuscisse valida, l'assemblea potrà essere convocata una terza volta, ma in giorno diverso.

La terza convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e l'assemblea delibererà a maggioranza.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto di 20 membri eletti dalla assemblea che durano in carica due anni.

Esso elegge nel suo seno il presidente e due vice presidenti dell'Associazione, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni 4 mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta.

In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente.

Per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno otto membri del Consiglio.

Le riunioni degli organi sociali possono aver luogo anche fuori delle sedi dell'Associazione.

Art. 16.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo inoltre:

a) delibera sull'ammissione delle aziende;

b) delibera il bilancio preventivo e prende gli altri provvedimenti indicati nell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

c) delibera e propone a norma degli articoli 23 e 24 l'applicazione dei provvedimenti disciplinari alle aziende associate;

d) nomina i rappresentanti dell'industria editoriale giornalistica presso i Collegi dei probiviri, presso altri enti o commissioni private o statali di cui alla lettera *e*) dell'art. 4.

Art. 17.

Spetta pure al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo obbligatorio da imporsi alle aziende esercenti l'industria editoriale giornalistica.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alla Confederazione e alle altre Associazioni confederate e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Associazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Associazione dal provento dei contributi legali, sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 18.

Oltre il contributo obbligatorio le aziende associate sono tenute al versamento di un contributo suppletivo annuale nelle seguenti misure:

a) L. 200 se il giornale ha tiratura giornaliera di 5000 copie o inferiore;

b) L. 300 se il giornale ha tiratura giornaliera di 5001 a 10,000 copie;

c) L. 700 se il giornale ha tiratura giornaliera da 10,001 a 25,000 copie;

d) L. 1500 se il giornale ha tiratura da 25,001 a 50,000 copie;

e) L. 2500 se il giornale ha tiratura da 50,001 a 100,000 copie;

f) L. 3500 se il giornale ha tiratura da 100,001 a 150,000 copie;

g) L. 5000 se il giornale ha tiratura da 150,001 a 200,000 copie.

Per gli effetti dell'applicazione dei contributi suppletivi la tiratura dei non quotidiani sarà ridotta alla media giornaliera.

Per ogni 100,000 copie o frazione oltre 200,000, L. 1000.

Le aziende editrici di quotidiani associando i quotidiani debbono obbligatoriamente versare anche i contributi per i giornali periodici da loro editi.

L'Associazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Associazione.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo nominerà un tesoriere, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio e alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali o del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 20.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente, dirige e rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione; ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni o deliberazioni della Confederazione.

Convoca il Consiglio direttivo e l'assemblea dei delegati.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 21.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio dell'amministrazione, direttori o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 22.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle aziende associate, le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 23.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla azienda la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre alla presidenza della Confederazione, che delibera in merito, la espulsione di una azienda:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 25.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Il segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione dei servizi ed uffici dell'Associazione stessa.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione, con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

Art. 27.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Associazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 463.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 206.

Applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 22 giugno 1916, n. 781, al contributo dello Stato nelle spese per gli Archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 22 giugno 1916, n. 781;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1918, numero 629, e il R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di stabilire un'unica norma per l'imputazione delle spese di funzionamento degli Archivi notarili;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I pagamenti a carico del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per somministrazione di fondi per la gestione degli Archivi notarili, sia con contributo dello Stato che con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi degli Archivi stessi, in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, saranno imputati, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, secondo le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 22 giugno 1916, n. 781, anche se tale somministrazione derivi dal contributo dello Stato stabilito col decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 240. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 464.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 207.

Nuove disposizioni per regolare i rapporti di debito e di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, e gli Enti creditori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il R. decreto-legge 24 luglio 1924, n. 1258, convertito in legge con la legge 21 gennaio 1926, n. 116;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni per regolare i rapporti di credito e debito

fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, e gli Enti creditori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conseguenza della sospensione della emissione delle obbligazioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, le somme ancora dovute, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, agli Enti creditori indicati all'art. 3 del detto decreto, saranno inscritte a credito degli Enti stessi, ed a debito del Consorzio, in uno speciale conto corrente, reciprocamente fruttifero di interessi alla ragione del 5.50 per cento.

Restano ferme a favore della Banca d'Italia, per la quota di credito di sua spettanza, le garanzie speciali attualmente esistenti.

Art. 2.

Le lettere di addebitamento, di accreditamento e di benestare scambiatesi fra gli Enti creditori e il Consorzio, debitamente bollate, ed esenti da ogni altra tassa, ancorchè se ne faccia uso ai sensi dell'art. 2 della vigente legge sul registro, faranno piena fede fra le parti e di fronte ai terzi.

Art. 3.

Il debito del Consorzio computato alla data di pubblicazione del presente decreto, e i relativi interessi dovranno essere pagati in cinque anni, a cominciare dal corrente esercizio consortile 1926-27.

Art. 4.

Tutti i diritti degli Enti creditori sugli zolfi di proprietà del Consorzio si intenderanno, in caso di sinistro, trasportati di diritto sulle indennità dovute dagli assicuratori, ancorchè le corrispondenti polizze non risultino trasferite a loro favore a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 422 del Codice di commercio.

Art. 5.

Restano ferme le altre speciali disposizioni in materia, alle quali non sia derogato dal presente decreto, o che non siano con esso incompatibili.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 241. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 465.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1927, n. 208.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 11 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il Nostro decreto 25 luglio 1924, n. 1435, convertito in legge in data 20 dicembre 1925, n. 2283, che aumentava di uno pel Ministero delle colonie il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione fissato dal citato art. 11 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Considerato che con l'istituzione del Segretariato generale nel Ministero anzidetto, per effetto del Nostro decreto 18 novembre 1926, n. 1941, è venuta a cessare l'opportunità di quella variante alle norme generali vigenti al detto riguardo;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto, il Consiglio d'amministrazione del Ministero delle colonie sarà composto esclusivamente ai sensi dell'art. 11 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 242. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 466.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 211.

Provvedimenti per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel terzo comma dell'art. 3 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, sono soppresse le parole: « sulle graduatorie di concorso ».

Art. 2.

Nell'art. 6 del testo unico anzidetto sono soppresse le parole: « e le nomine dei supplenti ».

Art. 3.

All'art. 123 del testo unico medesimo, modificato dall'articolo 4 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125, è aggiunto il seguente comma:

« Per esigenze di servizio il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di limitare con suo decreto, su proposta del provveditore agli studi che bandisce il concorso, l'ammissione ai concorsi magistrali, nelle regioni che comprendono nuove Provincie, ai soli maestri nativi della regione o delle regioni finitime o che, pur senza essere nativi del luogo, comprovino di conoscerne i costumi ed il dialetto. Della limitazione, come del decreto che la dispone, deve esser fatta menzione nell'avviso di concorso ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 129 del testo unico anzidetto, modificato dall'art. 6 del R. decreto 1° maggio 1925, n. 736, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, sono soppresse le parole « sentito il Consiglio scolastico ».

All'articolo stesso è aggiunto, come penultimo, il seguente comma:

« Quando al 31 dicembre del secondo anno di validità della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella regione meno di un terzo di vincitori del concorso, il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, può chiedere al Ministro che la validità della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso ».

Art. 5.

Tra gli articoli 144 e 145 del testo unico predetto è inserito il seguente art. 144-*bis*:

« E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali.

« L'assegnazione della sede è fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro è trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti così assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti da altre Amministrazioni scolastiche ».

Art. 6.

Le maestre elementari, che abbiano complessivamente prestato almeno un quinquennio di servizio negli educatori, giardini od asili d'infanzia di Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole elementari, possono essere nominate per anzianità nelle scuole stesse, nel limite di un quinto dei posti che siano o si rendano vacanti dopo che siano state collocate le maestre di cui all'art. 23 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1722, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, semprechè siano state assunte nelle predette istituzioni in seguito a concorso per titoli ed esami, che, a giudizio del provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico, sia ritenuto equipollente a quello per maestro elementare, oppure abbiano, anteriormente all'anno scolastico 1925 1926, ottenuto l'approvazione in concorsi a posti di maestro elementare, banditi dal Comune medesimo in cui prestano servizio.

Le maestre nominate come al comma precedente saranno iscritte in ruolo dopo gli insegnanti in soprannumero attualmente in servizio e quelli che saranno assunti in dipendenza di concorsi già banditi ed in via di espletamento, rimanendo in ogni caso assegnate a posti di prima nomina.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione di quella dell'art. 6 che entrerà in vigore il 1° settembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 246. — FERRETTI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 26 febbraio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 24 febbraio 1927 ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio detto n. 38), concernente sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei Comuni e delle Provincie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato al Senato del Regno i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti decreti:

R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi automobilistici;

R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, sulla sistemazione delle ferrovie secondarie nelle nuove Provincie;

R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle Tre Venezie e nella provincia di Forlì.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 21 febbraio 1927 in Solighetto, provincia di Treviso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

Il signor Pasquale Coscia, quale sindaco del comune di Forenza, ove domicilia, a mezzo del ff. ufficiale giudiziario Michele Rendina della sezione distaccata di pretura di Forenza, debitamente autorizzato dal pretore di Palazzo San Gervasio, il giorno 11 novembre 1926 ha diffidato, ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, il signor Gaspare Cirenza fu Vitantonio, nella qualità di ex-tesoriere comunale di Forenza, ove domicilia, a restituire entro il termine di sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati consolidato 5 per cento n. 144913 di L. 13,000, n. 314511 di L. 15,000 e n. 357570 di lire 15,000, intestati al comune di Forenza, vincolati a favore del Ministero dell'economia nazionale, ai termini della circolare 15 agosto 1918, n. 671, sui tagli straordinari nei boschi soggetti a diritti di uso, ed ora indebitamente detenuti dal Cirenza, al quale erano stati consegnati per la sua carica di tesoriere comunale.

Si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal detto signor Pasquale Coscia nell'indicata qualità di sindaco del comune di Forenza.

Roma, 28 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11337 Mod. I. C. D. — Data della ricevuta: 2 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia filiale di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tranquillino Savino fu Ottavio — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5629 — Data della ricevuta: 24 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Giangrande Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 665 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 902 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Berruti Michele di Battista — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 37-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Certificato di deposito della ricevuta: n. 2188 — Data del certificato di deposito della ricevuta: 3 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria di Cuneo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Fantino Giovanni fu Antonio per conto di Aime Pietro fu Matteo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare del consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 26 febbraio 1927 - Anno V

Francia	89.29	Oro	440.90
Svizzera	438.75	Belgrado	40.15
Londra	110.821	Budapest (pengo)	4 —
Olanda	9.15	Albania (Franco oro)	441.50
Spagna	384 —	Norvegia	5.45
Belgio	3.179	Svezia	6.18
Berlino (Marco oro)	5.412	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.22	Danimarca	6.16
Praga	67.80	Rendita 3,50 %	64.375
Romania	13.80	Rendita 3,50 % (1902)	58.375
Russia (Cervonetz)	117.80	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	22.05	Consolidato 5 %	80.875
Peso argentino carta	9.70	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.95
New York	22.85		
Dollaro Canadese	22.83		

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.